



COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Provincia di Arezzo

Ordinanza n. 9 del 23/02/2016

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 191 D.Lgs.vo n. 152/2006. Misure straordinarie ed urgenti per l'individuazione di area pubblica da adibire temporaneamente al conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte nel territorio comunale.

Considerato che:

- Il Comune di Foiano della Chiana è dotato di un Centro di raccolta dei rifiuti ubicato in Località Vallone, Via Poggi Grassi, che sarà destinato a centro intercomunale di raccolta differenziata a servizio dei comuni di Foiano della Chiana, Marciano della Chiana e Lucignano, presso il quale devono essere eseguiti i lavori di adeguamento previsti dal progetto approvato da questo Ente con deliberazione della G.C. n. 25 del 09/03/2015;
- La predetta struttura durante l'esecuzione dei lavori anzidetti non può essere utilizzata per le funzioni di struttura di supporto ai servizi di raccolta;

Ritenuto necessario e urgente garantire al gestore dei servizi di raccolta (Sei Toscana srl) la disponibilità temporanea di idonea area per il conferimento dei rifiuti derivanti dalle raccolte attuate sul territorio comunale nonché la continuità dei servizi di raccolta della varie frazioni dei rifiuti e la loro contestuale corretta gestione;

Rilevata la possibilità di adottare misure temporanee e straordinarie per consentire il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati atte a garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica oltre che dell'ambiente in generale;

Rilevato altresì:

- Che la mancanza di una struttura idonea a supportare il sistema di raccolta differenziata potrebbe compromettere l'efficiente svolgimento del pubblico servizio di igiene ambientale con conseguenze negative per la cittadinanza, per il decoro urbano e nocimento per la salubrità e l'efficienza del servizio nel suo insieme;
- Che sussistono condizioni di eccezionale e urgente necessità di tutela e salute pubblica e dell'ambiente;

Atteso che si provvederà a dare pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione della stessa per giorni 15 all'albo pretorio, nonché al suo inserimento nel sito web del Comune;

Visto l'art. 198 del D.Lgs.vo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti;

Visto l'art. 191 del D.Lgs.vo 152/2006 nella parte in cui prevede che il Sindaco possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Dato atto, altresì, che verrà fatto luogo, come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs.vo 152/2006, alla comunicazione del presente atto al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'Ente di governo dell'Ambito di cui all'art. 201;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che giustificano l'adozione di un provvedimento ex artt. 50 e 54 D.Lgs.vo 267/2000;

